L. 27.1.2012 n. 3 (G.U. 30.1.2012 n. 24)
Data: 9.3.2016 7:47:53

MARCHI BIANCHI
E ASSOCIATI
Sistema Integrato

L. 27.1.2012 n. 3 (G.U. 30.1.2012 n. 24)

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento

Testo in vigore dal 29.2.2012

Versione in vigore dal 21.8.2015

Preambolo

Capo I - MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI USURA E DI ESTORSIONE

art. 1 - Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n. 108
art. 2 - Modifiche alla legge 23 febbraio 1999, n. 44
art. 3 - Modifica all'articolo 1, comma 881, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
art. 4 - Modifiche all'articolo 629 del codice penale
art. 5 - Modifica all'articolo 135 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

Capo II - PROCEDIMENTI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Sezione I - Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento

Paragrafo 1 - Disposizioni generali
art. 6 - Finalita' e definizioni
art. 7 - Presupposti di ammissibilita'
art. 8 - Contenuto dell'accordo o del piano del consumatore
art. 9 - Deposito della proposta

Paragrafo 2 - Accordo di composizione della crisi
art. 10 - Procedimento
art. 11 - Raggiungimento dell'accordo
art. 12 - Omologazione dell'accordo

Paragrafo 3 - Piano del consumatore
art. 12 bis - Procedimento di omologazione del piano del consumatore
art. 12 ter - Effetti dell'omologazione del piano del consumatore

Paragrafo 4 - Esecuzione e cessazione degli effetti dell'accordo di composizione della crisi e del piano del consumatore
art. 13 - Esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore
art. 14 - Impugnazione e risoluzione dell'accordo
art. 14 bis - Revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore

Sezione II - Liquidazione del patrimonio
art. 14 ter - Liquidazione dei beni
art. 14 quater - Conversione della procedura di composizione in liquidazione
art. 14 quinquies - Decreto di apertura della liquidazione
art. 14 sexies - Inventario ed elenco dei creditori
art. 14 septies - Domanda di partecipazione alla liquidazione
art. 14 octies - Formazione del passivo
art. 14 novies - Liquidazione
art. 14 decies - Azioni del liquidatore

art. 14 undecies - **Beni e crediti sopravvenuti**
art. 14 duodecies - **Creditori posteriori**
art. 14 terdecies - **Esdebitazione**

Sezione III - Disposizioni comuni
art. 15 - **Organismi di composizione della crisi**
art. 16 - **Sanzioni**
art. 17 - **[Compiti dell'organismo di composizione della crisi]**
art. 18 - **[Accesso alle banche dati pubbliche]**
art. 19 - **[Sanzioni]**
art. 20 - **[Disposizioni transitorie e finali]**

Capo III - ENTRATA IN VIGORE
art. 21 - **Entrata in vigore**
Dossier - **Camera dei deputati (7 aprile 2011)**

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Capo I - MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI USURA E DI ESTORSIONE

Art. 1 - Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n. 108

1 . All'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Fermo quanto previsto dal comma 7, l'erogazione dei mutui di cui al comma 2 e' consentita anche in favore dell'imprenditore dichiarato fallito, previo provvedimento favorevole del giudice delegato al fallimento, a condizione che il medesimo non abbia riportato condanne definitive per i reati di cui al titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero per delitti contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, l'amministrazione della giustizia, il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a meno di intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale. Avverso il provvedimento contrario del giudice delegato e' ammesso reclamo al tribunale fallimentare, del quale non puo' far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato.
2-ter. Le somme erogate a titolo di mutuo ai sensi del comma 2-bis non sono imputabili alla massa fallimentare ne' alle attivita' sopravvenute dell'imprenditore fallito e sono vincolate, quanto a destinazione, esclusivamente all'utilizzo secondo le finalita' di cui al comma 5»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il mutuo puo' essere concesso, anche nel corso delle indagini preliminari, previo parere favorevole del pubblico ministero, sulla base di concreti elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari medesime»;
c) al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «data» sono inserite le seguenti: «di presentazione della denuncia per il delitto di usura ovvero dalla data»;

d) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. I mutui di cui al presente articolo non possono essere concessi a favore di soggetti condannati per il reato di usura, anche tentato, o per taluno dei reati consumati o tentati di cui agli articoli 380 e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero sottoposti a misure di prevenzione personali o patrimoniali ovvero alla speciale misura di cui all'articolo 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Nei confronti dei soggetti indagati o imputati per taluno di detti reati ovvero proposti per le suddette misure, la concessione del mutuo non puo' essere consentita e, ove sia stata disposta, e' sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti»;
e) al comma 9, la lettera a) e' sostituita dalle seguenti:
«a) se il procedimento penale per il delitto di usura in relazione al quale il mutuo o la provvisionale sono stati concessi si conclude con provvedimento di archiviazione, salvo quanto previsto dalla lettera a-bis), ovvero con sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione;
a-bis) quando il procedimento penale non possa ulteriormente proseguire per prescrizione del reato, per amnistia o per morte dell'imputato e il giudice debba emettere per tali motivi il provvedimento di archiviazione o la sentenza, in qualsiasi fase o grado del processo, ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del codice di procedura penale, quando allo stato degli atti non esistano elementi documentati, univoci e concordanti in ordine all'esistenza del danno subito dalla vittima per effetto degli interessi o di altri vantaggi usurari».

2 . All'articolo 15, comma 8, della citata legge n. 108 del 1996, le parole da: «rappresentanti» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzioni di presidente, da due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno nella persona del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket ed antiusura, da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico e da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. E' previsto un supplente per ciascuno dei rappresentanti. I componenti effettivi e supplenti della commissione sono scelti tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente di seconda fascia o equiparata. La partecipazione alla commissione e' a titolo gratuito. Le riunioni della commissione sono valide quando intervengono almeno cinque componenti, rappresentanti, comunque, le quattro amministrazioni interessate. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e in caso di parita' di voti prevale quello del presidente».

3 . All'articolo 16, comma 9, della citata legge n. 108 del 1996, le parole da: «con l'arresto» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da due a quattro anni».

4 . All'articolo 17 della citata legge n. 108 del 1996, dopo il comma 6-bis e' aggiunto il seguente:
«6-ter. Ove sussistano tutte le condizioni indicate nel comma 1, e' consentita la presentazione di un'unica istanza di riabilitazione anche in riferimento a piu' protesti, purche' compresi nello spazio temporale di un triennio».

Art. 2 - Modifiche alla legge 23 febbraio 1999, n. 44

1 . Alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3:

1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'elargizione e' concessa agli esercenti un'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che subiscono un evento lesivo in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale. Per evento lesivo si intende qualsiasi danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all'attivita' esercitata»;
2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 4, l'elargizione e' consentita anche in favore del soggetto dichiarato fallito, previo parere favorevole del giudice delegato al fallimento, a condizione che il medesimo soggetto non abbia riportato condanne per i reati di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero per delitti contro il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a meno di intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, ne' sia indagato o imputato per gli stessi reati. In tale ultimo caso la concessione dell'elargizione non e' consentita e, ove sia stata disposta, e' sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti.
1-ter. Le somme erogate a titolo di elargizione ai sensi del comma 1-bis non sono imputabili alla massa fallimentare ne' alle attivita' sopravvenute del soggetto fallito e sono vincolate, quanto a destinazione, esclusivamente all'utilizzo secondo le finalita' di cui all'articolo 15. Il ricavato netto e' per la meta' acquisito dal curatore quale attivo sopravveniente del fallimento, e per la residua meta' deve essere impiegato a fini produttivi e di investimento»;
b) dopo l'articolo 18-bis e' inserito il seguente:
«Art. 18-ter (Sostegno degli enti locali alle attivita' economiche a fini antiestorsivi). - 1. Al fine di sostenere e incentivare la prevenzione e la tutela delle attivita' economiche dalle richieste estorsive, gli enti locali possono disporre, tramite appositi regolamenti, l'esonero, parziale o totale, dal pagamento o il rimborso, parziale o totale, del pagamento effettuato di tributi locali, tariffe locali e canoni locali, in favore dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1.
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 gli enti locali provvedono, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica ad essi assegnati ai fini del patto di stabilita' interno, a carico dei propri bilanci»;
c) all'articolo 19, comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) da tre membri delle associazioni od organizzazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 2. I membri sono nominati ogni due anni con decreto del Ministro dell'interno su designazione degli organismi nazionali associativi maggiormente rappresentativi. Il Ministro dell'interno, su proposta del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket ed antiusura, determina con proprio decreto i criteri per l'individuazione della maggiore rappresentativita'»;
d) all'articolo 20:
1) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Le sospensioni dei termini di cui ai commi 1, 3 e 4 e la proroga di cui al comma 2 hanno effetto a seguito del provvedimento favorevole del procuratore della Repubblica competente per le indagini in ordine ai delitti che hanno causato l'evento lesivo di cui all'articolo 3, comma 1. In presenza di piu' procedimenti penali che riguardano la

medesima parte offesa, anche ai fini delle sospensioni e della proroga anzidette, e' competente il procuratore della Repubblica del procedimento iniziato anteriormente»;
2) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. Il prefetto, ricevuta la richiesta di elargizione di cui agli articoli 3, 5, 6 e 8, compila l'elenco delle procedure esecutive in corso a carico del richiedente e informa senza ritardo il procuratore della Repubblica competente, che trasmette il provvedimento al giudice, o ai giudici, dell'esecuzione entro sette giorni dalla comunicazione del prefetto.
7-ter. Nelle procedure esecutive riguardanti debiti nei confronti dell'erario, ovvero di enti previdenziali o assistenziali, non sono poste a carico dell'esecutato le sanzioni dalla data di inizio dell'evento lesivo, come definito dall'articolo 3, comma 1, fino al termine di scadenza delle sospensioni e della proroga di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo».

Art. 3 - Modifica all'articolo 1, comma 881, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

1 . All'articolo 1, comma 881, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatta eccezione per i soggetti di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1997, n. 315, per i quali permangono i vincoli di destinazione previsti dalla legge 7 marzo 1996, n. 108».

Art. 4 - Modifiche all'articolo 629 del codice penale

1 . All'articolo 629 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «con la multa da euro 516 a euro 2.065» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da euro 1.000 a euro 4.000»;
b) al secondo comma, le parole: «da euro 1.032 a euro 3.098» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 5.000 a euro 15.000».

Art. 5 - Modifica all'articolo 135 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

1 . All'articolo 135, comma 1, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «passata in giudicato» sono inserite le seguenti: «per reati di usura, riciclaggio nonche'».

Capo II - PROCEDIMENTI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Sezione I - Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento

Paragrafo 1 - Disposizioni generali

Art. 6 - Finalita' e definizioni (1) (2)

1 . Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette ne' assoggettabili **a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo** (3), e' consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata **dalla presente sezione** (4). **Con le medesime finalita', il consumatore puo' anche proporre un piano fondato sulle previsioni di cui all'articolo 7, comma 1, ed avente il contenuto di cui all'articolo 8.** (5)

2 . **Ai fini del presente capo, si intende:**
a) per "sovraindebitamento": la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficolta' di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacita' di adempierle regolarmente;
b) per "consumatore": il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. (6)

Note:

(1) *Le parole "Finalita' e definizioni" sono state sostituite alla precedente "Finalita'" dall'art. 18, comma 1, lett. d), n. 1), DL 18.10.2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012 n. 221. Per l'applicazione della presente disposizione si veda il successivo comma 2.*

(2) *Le disposizioni di cui al capo II, comprendente gli artt. da 6 a 20, si applicano anche con riferimento alle start up innovative, ai sensi dell'art. 31, comma 1, DL 18.10.2012 n. 179, pubblicato in G.U. 19.10.2012 n. 245, S.O. n. 194.*

(3) *Le parole "a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo" sono state sostituite alle precedenti "alle vigenti procedure concorsuali" dall'art. 18, comma 1, lett. d), n. 2), punto a), DL 18.10.2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012 n. 221. Per l'applicazione della presente disposizione si veda il successivo comma 2.*

(4) *Le parole "dalla presente sezione" sono state sostituite alle precedenti "dal presente capo" dall'art. 18, comma 1, lett. d), n. 2), punto b), DL 18.10.2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012 n. 221. Per l'applicazione della presente disposizione si veda il successivo comma 2.*

(5) *Periodo inserito dall'art. 18, comma 1, lett. d), n. 2), punto c), DL 18.10.2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012 n. 221. Per l'applicazione della presente disposizione si veda il successivo comma 2.*

(6) *Comma sostituito dall'art. 18, comma 1, lett. d), n. 3), DL 18.10.2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012 n. 221. Per l'applicazione della presente disposizione si veda il successivo comma 2.*

Testo precedente: "Ai fini del presente capo, per «sovraindebitamento» si intende una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonche' la definitiva incapacita' del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.".

Art. 7 - Presupposti di ammissibilita'

1 . **Il debitore in stato di sovraindebitamento puo' proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalita' di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalita' per l'eventuale liquidazione dei beni. E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorche' ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. In ogni**

caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano puo' prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, il piano puo' anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il gestore e' nominato dal giudice. (1)

1 bis. **Fermo il diritto di proporre ai creditori un accordo ai sensi del comma 1, il consumatore in stato di sovraindebitamento puo' proporre, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un piano contenente le previsioni di cui al comma 1.** (2)

2 . **La proposta non e' ammissibile quando il debitore, anche consumatore:**
a) e' soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;
b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;
c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale. (3)

2 bis. **Ferma l'applicazione del comma 2, lettere b), c) e d), l'imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento puo' proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi secondo le disposizioni della presente sezione.** (4)

Note:

(1) *Comma sostituito dall'art. 18, comma 1, lett. e), n. 1), DL 18.10.2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012 n. 221. Per l'applicazione della presente disposizione si veda il successivo comma 2.*

Testo precedente: "Il debitore in stato di sovraindebitamento puo' proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo stesso, compreso l'integrale pagamento dei titolari di crediti privilegiati ai quali gli stessi non abbiano rinunciato, anche parzialmente, salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 4. Il piano prevede le scadenze e le modalita' di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti, le modalita' per l'eventuale liquidazione dei beni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, il piano puo' anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori.".

(2) *Comma inserito dall'art. 18, comma 1, lett. e), n. 2), DL 18.10.2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012 n. 221. Per l'applicazione della presente disposizione si veda il successivo comma 2.*

(3) *Comma sostituito dall'art. 18, comma 1, lett. e), n. 3), DL 18.10.2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012 n. 221. Per l'applicazione della presente disposizione si veda il successivo comma 2.*

Testo precedente: "La proposta e' ammissibile quando il debitore:
a) non e' assoggettabile alle procedure previste dall'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;
b) non ha fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla procedura di composizione della crisi.".

(4) *Comma inserito dall'art. 18, comma 1, lett. e), n. 4), DL 18.10.2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012 n. 221. Per l'applicazione della presente disposizione si veda il successivo comma 2.*

Art. 8 - Contenuto dell'accordo o del piano del consumatore (2)

1 . La proposta di accordo o di piano del consumatore (3) prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti (4) futuri.

2 . Nei casi in cui i beni e i redditi (5) del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilita' dell'accordo o del piano del consumatore (6), la proposta deve essere sottoscritta da uno o piu' terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne l'attuabilita' (7).

3 . Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.

3 bis. **Con riferimento alla proposta di accordo o di piano del consumatore presentata da parte di chi svolge attivita' d'impresa, possono prestare le garanzie di cui al comma 2 i consorzi fidi autorizzati dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nonche' gli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, assoggettati al controllo della Banca d'Italia. Le associazioni antiracket e antiusura iscritte nell'albo tenuto presso il Ministero dell'interno possono destinare contributi per la chiusura di precedenti esposizioni debitorie nel percorso di recupero da sovraindebitamento cosi' come definito e disciplinato dalla presente legge. Il rimborso di tali contributi e' regolato all'interno della proposta di accordo o di piano del consumatore.** (1)

4 . La proposta di accordo con continuazione dell'attivita' d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. (8)

Note:

(1) *Comma inserito dall'art. 21-septies, comma 1, DL 27.6.2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6.8.2015 n. 132*

(2) *Rubrica sostituita dall'art. 18, comma 1, lett. f), n. 1), DL 18.10.2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012 n. 221. Per l'applicazione della presente disposizione si veda il successivo comma 2.*

Testo precedente: "Contenuto dell'accordo".

(3) *Le parole "o di piano del consumatore" sono state inserite dall'art. 18, comma 1, lett. f), n. 2), punto a), DL 18.10.2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012 n. 221. Per l'applicazione della presente disposizione si veda il successivo comma 2.*

(4) *La parola "crediti" è stata sostituita alla precedente "redditi" dall'art. 18, comma 1, lett. f), n. 2), punto b), DL 18.10.2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012 n. 221. Per l'applicazione della presente disposizione si veda il successivo comma 2.*

(5) *Le parole "i beni e i redditi" sono state sostituite alle precedenti "i beni o i redditi" dall'art. 18, comma 1, lett. f), n. 3), punto a), DL 18.10.2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012 n. 221. Per l'applicazione della presente disposizione si veda il successivo comma 2.*

(6) *Le parole "dell'accordo o del piano del consumatore" sono state sostituite alle precedenti "del piano" dall'art. 18, comma 1, lett. f), n. 3), punto b), DL 18.10.2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L.*

17.12.2012 n. 221. Per l'applicazione della presente disposizione si veda il successivo comma 2.

(7) *Le parole "assicurarne l'attuabilita'" sono state sostituite alle precedenti "l'attuabilita' dell'accordo" dall'art. 18, comma 1, lett. f), n. 3), punto c), DL 18.10.2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012 n. 221. Per l'applicazione della presente disposizione si veda il successivo comma 2.*

(8) *Comma sostituito dall'art. 18, comma 1, lett. f), n. 4), DL 18.10.2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012 n. 221. Per l'applicazione della presente disposizione si veda il successivo comma 2.*

Testo precedente: "Il piano puo' prevedere una moratoria fino ad un anno per il pagamento dei creditori estranei quando ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:

a) il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine;

b) l'esecuzione del piano sia affidata ad un liquidatore nominato dal giudice su proposta dell'organismo di composizione della crisi;

c) la moratoria non riguardi il pagamento dei titolari di crediti impignorabili.".

Art. 9 - Deposito della proposta (1)

1 . La proposta di accordo e' depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede **principale** (2) del debitore. **Il consumatore deposita la proposta di piano presso il tribunale del luogo ove ha la residenza.** (3) **La proposta, contestualmente al deposito presso il tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve essere presentata, a cura dell'organismo di composizione della crisi, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente e contenere la ricostruzione della sua posizione fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti.** (3)

2 . **Unitamente alla proposta devono essere depositati** (4) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, **di tutti i beni del debitore** (5) e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilita' del piano, nonche' l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

3 . Il debitore che svolge attivita' d'impresa deposita altresi' le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformita' all'originale.

3 bis. **Alla proposta di piano del consumatore e' altresi' allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:**
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) il resoconto sulla solvibilita' del consumatore negli ultimi cinque anni;
d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
e) il giudizio sulla completezza e attendibilita' della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonche' sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria. (6)

3 ter. **Il giudice puo' concedere un termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti.** (6)

3 quater. **Il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.** (6)

Note:

(1) *Rubrica sostituita dall'art. 18, comma 1, lett. g), n. 1), DL 18.10.2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012 n. 221. Per l'applicazione della presente disposizione si veda il successivo comma 2.*

Testo precedente: "Deposito della proposta di accordo".

(2) *La parola "principale" è stata inserita dall'art. 18, comma 1, lett. g), n. 2), punto a), DL 18.10.2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012 n. 221. Per l'applicazione della presente disposizione si veda il successivo comma 2.*

(3) *Periodo inserito dall'art. 18, comma 1, lett. g), n. 2), punto b), DL 18.10.2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012 n. 221. Per l'applicazione della presente disposizione si veda il successivo comma 2.*

(4) *Le parole "Unitamente alla proposta devono essere depositati" sono state sostituite alle precedenti "Il debitore, unitamente alla proposta, deposita" dall'art. 18, comma 1, lett. g), n. 3), punto 1), DL 18.10.2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012 n. 221. Per l'applicazione della presente disposizione si veda il successivo comma 2.*

(5) *Le parole "di tutti i beni del debitore" sono state sostituite alle precedenti "dei beni" dall'art. 18, comma 1, lett. g), n. 3), punto 2), DL 18.10.2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012 n. 221. Per l'applicazione della presente disposizione si veda il successivo comma 2.*

(6) *Comma inserito dall'art. 18, comma 1, lett. g), n. 4), DL 18.10.2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012 n. 221. Per l'applicazione della presente disposizione si veda il successivo comma 2.*

Paragrafo 2 - Accordo di composizione della crisi

Art. 10 - **Procedimento**

1 . Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7**, 8** (1) e 9, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione**, almeno trenta giorni prima del termine di cui all'articolo 11, comma 1,** (2) ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto **[...]** (3). **Tra il giorno del deposito della documentazione di cui all'articolo 9 e l'udienza non devono decorrere piu' di sessanta giorni.** (4)

2 . **Con il decreto di cui al comma 1, il giudice:**
a) stabilisce idonea forma di pubblicita' della proposta e del decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolga attivita' d'impresa, la pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese;
b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;
c) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullita', essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali ne' disposti sequestri conservativi ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei

confronti dei titolari di crediti impignorabili. (5)

3 . **All'udienza il giudice, accertata la presenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone la revoca del decreto di cui al comma 1 e ordina la cancellazione della trascrizione dello stesso, nonche' la cessazione di ogni altra forma di pubblicita' disposta.** (6)

3 bis. **A decorrere dalla data del provvedimento di cui al comma 2 e sino alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui e' stata eseguita la pubblicita' del decreto.** (7)

4 . Durante il periodo previsto **dal comma 2, lettera c)** (8), le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.

5 . **Il decreto di cui al comma 1 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.** (9)

6 . Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non puo' far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

Note:

(1) *La parola ", 8" è stata inserita dall'art. 18, comma 1, lett. i), n. 1), punto a), DL 18.10.2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012 n. 221. Per l'applicazione della presente disposizione si veda il successivo comma 2.*

(2) *Le parole ", almeno trenta giorni prima del termine di cui all'articolo 11, comma 1," sono state inserite dall'art. 18, comma 1, lett. i), n. 1), punto b), DL 18.10.2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012 n. 221. Per l'applicazione della presente disposizione si veda il successivo comma 2.*

(3) *Le parole "contenente l'avvertimento dei provvedimenti che egli puo' adottare ai sensi del comma 3 del presente articolo" sono state soppresse dall'art. 18, comma 1, lett. i), n. 1), punto c), DL 18.10.2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012 n. 221. Per l'applicazione della presente disposizione si veda il successivo comma 2.*

(4) *Periodo inserito dall'art. 18, comma 1, lett. i), n. 1), punto d), DL 18.10.2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012 n. 221. Per l'applicazione della presente disposizione si veda il successivo comma 2.*

(5) *Comma sostituito dall'art. 18, comma 1, lett. i), n. 2), DL 18.10.2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012 n. 221. Per l'applicazione della presente disposizione si veda il successivo comma 2.*

Testo precedente: "Con il decreto di cui al comma 1, il giudice dispone idonea forma di pubblicita' della proposta e del decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolga attivita' d'impresa, alla pubblicazione degli stessi in apposita sezione del registro delle imprese.".

(6) *Comma sostituito dall'art. 18, comma 1, lett. i), n. 3), DL 18.10.2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012 n. 221. Per l'applicazione della presente disposizione si veda il successivo comma 2.*

Testo precedente: "All'udienza il giudice, in assenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone che, per non oltre centoventi giorni, non possono, sotto pena di nullita', essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali ne' disposti sequestri conservativi ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. La sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.".

(7) *Comma inserito dall'art. 18, comma 1, lett. i), n. 4), DL 18.10.2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012 n. 221. Per l'applicazione della presente disposizione si veda il successivo comma 2.*

(8) *Le parole "dal comma 2, lettera c)" sono state sostituite alle precedenti "dal comma 3" dall'art. 18, comma 1, lett. i), n. 5), DL 18.10.2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012 n. 221. Per l'applicazione della presente disposizione si veda il successivo comma 2.*

(9) *Comma sostituito dall'art. 18, comma 1, lett. i), n. 6), DL 18.10.2012 n. 179, convertito, con*

modificazioni, dalla L. 17.12.2012 n. 221. Per l'applicazione della presente disposizione si veda il successivo comma 2.

Testo precedente: "Le procedure esecutive individuali possono essere sospese ai sensi del comma 3 per una sola volta, anche in caso di successive proposte di accordo.".

Art. 11 - Raggiungimento dell'accordo

1 . I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata **almeno dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 10, comma 1. In mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui e' stata loro comunicata.** (1)

2 . **Ai fini dell'omologazione di cui all'articolo 12, e' necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. Non hanno diritto di esprimersi sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta.** (2)

3 . L'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.

4 . L'accordo non determina la novazione delle obbligazioni, salvo che sia diversamente stabilito.

5 . L'accordo **cessa, di diritto, di produrre effetti** (3) se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti **secondo il piano** (4) alle **amministrazioni pubbliche** (5) e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. **L'accordo e' altresi' revocato se risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.** (6) **Il giudice provvede d'ufficio con decreto reclamabile, ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile, innanzi al tribunale e del collegio non puo' far parte il giudice che lo ha pronunciato.** (6)

Note:

(1) *Le parole "almeno dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 10, comma 1. In mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui e' stata loro comunicata" sono state inserite dall'art. 18, comma 1, lett. l), n. 1), DL 18.10.2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012 n. 221. Per l'applicazione della presente disposizione si veda il successivo comma 2.*

(2) *Comma sostituito dall'art. 18, comma 1, lett. l), n. 2), DL 18.10.2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012 n. 221. Per l'applicazione della presente disposizione si veda il successivo comma 2.*

Testo precedente: "Ai fini dell'omologazione di cui all'articolo 12, e' necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il 70 per cento dei crediti.".

(3) *Le parole "cessa, di diritto, di produrre effetti" sono state sostituite alle precedenti "e' revocato di diritto" dall'art. 18, comma 1, lett. l), n. 3), punto a), DL 18.10.2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012 n. 221. Per l'applicazione della presente disposizione si veda il successivo comma 2.*

(4) *Le parole "secondo il piano" sono state inserite dall'art. 18, comma 1, lett. l), n. 3), punto b), DL*

18.10.2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012 n. 221. Per l'applicazione della presente disposizione si veda il successivo comma 2.

(5) *Le parole "amministrazioni pubbliche" sono state sostituite alle precedenti "Agenzie fiscali" dall'art. 18, comma 1, lett. l), n. 3), punto c), DL 18.10.2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012 n. 221. Per l'applicazione della presente disposizione si veda il successivo comma 2.*

(6) *Periodo inserito dall'art. 18, comma 1, lett. l), n. 3), punto d), DL 18.10.2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012 n. 221. Per l'applicazione della presente disposizione si veda il successivo comma 2.*

Art. 12 - Omologazione dell'accordo

1 . Se l'accordo e' raggiunto, l'organismo di composizione della crisi trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, allegando il testo dell'accordo stesso. Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare le eventuali contestazioni. Decorso tale ultimo termine, l'organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonche' un'attestazione definitiva sulla fattibilita' del piano.

2 . **Il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'articolo 10, comma 2, quando, risolta ogni altra contestazione, ha verificato il raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, e l'idoneita' del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili, nonche' dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. Quando uno dei creditori che non ha aderito o che risulta escluso o qualunque altro interessato contesta la convenienza dell'accordo, il giudice lo omologa se ritiene che il credito puo' essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda.** (1) Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non puo' far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

3 . **L'accordo omologato e' obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui e' stata eseguita la pubblicita' di cui all'articolo 10, comma 2. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.** (2)

3 bis. **L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta.** (3)

4 . **Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei crediti impignorabili, nonche' dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. L'accertamento del mancato pagamento di tali crediti e' chiesto al tribunale con ricorso da decidere in camera di consiglio, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non puo' far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.** (4)

5 . La sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l'accordo. **Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell'accordo omologato non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16**

marzo 1942, n. 267. (5) **A seguito della sentenza che dichiara il fallimento, i crediti derivanti da finanziamenti effettuati in esecuzione o in funzione dell'accordo omologato sono prededucibili a norma dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.** (5)

Note:

(1) *I primi due periodi sono stati sostituiti al precedente primo periodo dall'art. 18, comma 1, lett. m), n. 1), DL 18.10.2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012 n. 221. Per l'applicazione della presente disposizione si veda il successivo comma 2.*

Testo precedente: "Verificato il raggiungimento dell'accordo con la percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, verificata l'idoneita' ad assicurare il pagamento dei creditori estranei e risolta ogni altra contestazione, il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'articolo 10, comma 2."

(2) *Comma sostituito dall'art. 18, comma 1, lett. m), n. 2), DL 18.10.2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012 n. 221. Per l'applicazione della presente disposizione si veda il successivo comma 2.*

Testo precedente: "Dalla data di omologazione ai sensi del comma 2 e per un periodo non superiore ad un anno, l'accordo produce gli effetti di cui all'articolo 10, comma 3.".

(3) *Comma inserito dall'art. 18, comma 1, lett. m), n. 3), DL 18.10.2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012 n. 221. Per l'applicazione della presente disposizione si veda il successivo comma 2.*

(4) *Comma sostituito dall'art. 18, comma 1, lett. m), n. 4), DL 18.10.2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012 n. 221. Per l'applicazione della presente disposizione si veda il successivo comma 2.*

Testo precedente: "Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei creditori estranei. L'accertamento del mancato pagamento dei creditori estranei e' chiesto al giudice con ricorso da decidere in camera di consiglio, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.".

(5) *Periodo inserito dall'art. 18, comma 1, lett. m), n. 5), DL 18.10.2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012 n. 221. Per l'applicazione della presente disposizione si veda il successivo comma 2.*

Paragrafo 3 - Piano del consumatore

Art. 12 bis - Procedimento di omologazione del piano del consumatore (1)

1 . **Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo, a cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione, almeno trenta giorni prima, a tutti i creditori della proposta e del decreto. Tra il giorno del deposito della documentazione di cui all'articolo 9 e l'udienza non devono decorrere piu' di sessanta giorni.**

2 . **Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilita' del piano, il giudice, con lo stesso decreto, puo' disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo.**

3 . **Verificata la fattibilita' del piano e l'idoneita' dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonche' dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo, e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice, quando esclude che il**

consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacita' patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicita'. Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi. Con l'ordinanza di diniego il giudice dichiara l'inefficacia del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato.

4 . **Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda del presente capo.**

5 . **Si applica l'articolo 12, comma 2, terzo e quarto periodo.**

6 . **L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta.**

7 . **Il decreto di cui al comma 3 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.**

Note:

(1) *Articolo inserito dall'art. 18, comma 1, lett. n), DL 18.10.2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012 n. 221. Per l'applicazione della presente disposizione si veda il successivo comma 2.*

Art. 12 ter - Effetti dell'omologazione del piano del consumatore (1)

1 . **Dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano.**

2 . **Il piano omologato e' obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui e' stata eseguita la pubblicita' di cui all'articolo 12-bis, comma 3. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.**

3 . **L'omologazione del piano non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.**

4 . **Gli effetti di cui al comma 1 vengono meno in caso di mancato pagamento dei titolari di crediti impignorabili, nonche' dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. L'accertamento del mancato pagamento di tali crediti e' chiesto al tribunale e si applica l'articolo 12, comma 4.**

Note:

(1) *Articolo inserito dall'art. 18, comma 1, lett. n), DL 18.10.2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012 n. 221. Per l'applicazione della presente disposizione si veda il successivo comma 2.*

Paragrafo 4 - Esecuzione e cessazione degli effetti dell'accordo di composizione della crisi e del piano del consumatore

Art. 13 - Esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore (1)

1 . Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo **o dal piano del consumatore** (2), il giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate. Si applica l'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2 . L'organismo di composizione della crisi risolve le eventuali difficolta' insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarita'. Sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi decide il giudice investito della procedura.

3 . Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformita' dell'atto dispositivo **all'accordo o al piano del consumatore** (3), anche con riferimento alla possibilita' di pagamento dei **crediti impignorabili e dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo** (4), autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonche' di ogni altro vincolo**, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui agli articoli 10, comma 1 e 12-bis, comma 3, e la cessazione di ogni altra forma di pubblicita'. In ogni caso il giudice puo', con decreto motivato, sospendere gli atti di esecuzione dell'accordo qualora ricorrano gravi e giustificati motivi** (5).

4 . I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione **dell'accordo o del piano del consumatore sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui e' stata eseguita la pubblicita' di cui agli articoli 10, comma 2, e 12-bis, comma 3** (6).

4 bis. **I crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei procedimenti di cui alla presente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.** (7)

4 ter. **Quando l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, quest'ultimo, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, puo' modificare la proposta e si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 della presente sezione.** (7)

Note:

(1) *Rubrica sostituita dall'art. 18, comma 1, lett. p), n. 1), DL 18.10.2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012 n. 221. Per l'applicazione della presente disposizione si veda il successivo comma 2.*

Testo precedente: "Esecuzione dell'accordo".

(2) *Le parole "o dal piano del consumatore" sono state inserite dall'art. 18, comma 1, lett. p), n. 2), DL 18.10.2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012 n. 221. Per l'applicazione della presente disposizione si veda il successivo comma 2.*

(3) *Le parole "all'accordo o al piano del consumatore" sono state sostituite alle precedenti "all'accordo o al piano" dall'art. 18, comma 1, lett. p), n. 3), punto a), DL 18.10.2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012 n. 221. Per l'applicazione della presente disposizione si veda il successivo comma 2.*

(4) *Le parole "crediti impignorabili e dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo" sono state sostituite alle precedenti "creditori estranei" dall'art. 18, comma 1, lett. p), n. 3), punto b), DL 18.10.2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012 n. 221. Per l'applicazione della presente disposizione si veda il successivo comma 2.*

(5) *Le parole ", ivi compresa la trascrizione del decreto di cui agli articoli 10, comma 1 e 12-bis, comma 3, e*

la cessazione di ogni altra forma di pubblicita'. In ogni caso il giudice puo', con decreto motivato, sospendere gli atti di esecuzione dell'accordo qualora ricorrano gravi e giustificati motivi" sono state inserite dall'art. 18, comma 1, lett. p), n. 3), punto c), DL 18.10.2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012 n. 221. Per l'applicazione della presente disposizione si veda il successivo comma 2.

(6) *Le parole "dell'accordo o del piano del consumatore sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui e' stata eseguita la pubblicita' di cui agli articoli 10, comma 2, e 12-bis, comma 3" sono state sostituite alle precedenti "dell'accordo e del piano sono nulli" dall'art. 18, comma 1, lett. p), n. 4), DL 18.10.2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012 n. 221. Per l'applicazione della presente disposizione si veda il successivo comma 2.*

(7) *Comma inserito dall'art. 18, comma 1, lett. p), n. 5), DL 18.10.2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012 n. 221. Per l'applicazione della presente disposizione si veda il successivo comma 2.*

Art. 14 - Impugnazione e risoluzione dell'accordo

1 . L'accordo puo' essere annullato dal tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, quando e' stato dolosamente **o con colpa grave** (1) aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attivita' inesistenti. Non e' ammessa alcuna altra azione di annullamento.

1 bis. **Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto.** (2)

2 . Se il proponente non adempie **[...]** (3) agli obblighi derivanti dall'accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore puo' chiedere al tribunale la risoluzione dello stesso.

3 . Il ricorso per la risoluzione e' proposto, a pena di decadenza, **entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso,** (4) entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo.

4 . L'annullamento e la risoluzione dell'accordo non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

5 . Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. **Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non puo' far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.** (5)

Note:

(1) *Le parole "o con colpa grave" sono state inserite dall'art. 18, comma 1, lett. q), n. 1), DL 18.10.2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012 n. 221. Per l'applicazione della presente disposizione si veda il successivo comma 2.*

(2) *Comma inserito dall'art. 18, comma 1, lett. q), n. 2), DL 18.10.2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012 n. 221. Per l'applicazione della presente disposizione si veda il successivo comma 2.*

(3) *La parola "regolarmente" è stata soppressa dall'art. 18, comma 1, lett. q), n. 3), DL 18.10.2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012 n. 221. Per l'applicazione della presente disposizione si veda il successivo comma 2.*

(4) *Le parole "entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso," sono state inserite dall'art. 18, comma 1, lett. q), n. 4), DL 18.10.2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012 n. 221. Per l'applicazione della presente disposizione si veda il successivo comma 2.*

(5) *Periodo inserito dall'art. 18, comma 1, lett. q), n. 5), DL 18.10.2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012 n. 221. Per l'applicazione della presente disposizione si veda il successivo comma 2.*

Art. 14 bis - Revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore (1)

1 . La revoca e la cessazione di diritto dell'efficacia dell'omologazione del piano del consumatore hanno luogo ai sensi dell'articolo 11, comma 5.

2 . Il tribunale, su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, dichiara cessati gli effetti dell'omologazione del piano nelle seguenti ipotesi:
a) quando e' stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attivita' inesistenti;
b) se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dal piano, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione del piano diviene impossibile anche per ragioni non imputabili al debitore.

3 . Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2, lettera a), e' proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto.

4 . Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), e' proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo.

5 . La dichiarazione di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

6 . Si applica l'articolo 14, comma 5.

Note:

(1) *Articolo inserito dall'art. 18, comma 1, lett. r), DL 18.10.2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012 n. 221. Per l'applicazione della presente disposizione si veda il successivo comma 2.*

Sezione II - Liquidazione del patrimonio

Art. 14 ter - Liquidazione dei beni (1)

1 . In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilita' di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b), puo' chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni.

2 . La domanda di liquidazione e' proposta al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, e deve essere corredata dalla documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3.

3 . Alla domanda sono altresi' allegati l'inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili, nonche' una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
c) il resoconto sulla solvibilita' del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;

d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
e) il giudizio sulla completezza e attendibilita' della documentazione depositata a corredo della domanda.

4 . **L'organismo di composizione della crisi, entro tre giorni dalla richiesta di relazione di cui al comma 3, ne da' notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.**

5 . **La domanda di liquidazione e' inammissibile se la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore.**

6 . **Non sono compresi nella liquidazione:**
a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;
b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e cio' che il debitore guadagna con la sua attivita', nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice;
c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile;
d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

7 . **Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.**

Note:

(1) *Articolo inserito dall'art. 18, comma 1, lett. s), DL 18.10.2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012 n. 221. Per l'applicazione della presente disposizione si veda il successivo comma 2.*

Art. 14 quater - Conversione della procedura di composizione in liquidazione (1)

1 . **Il giudice, su istanza del debitore o di uno dei creditori, dispone, col decreto avente il contenuto di cui all'articolo 14-quinquies, comma 2, la conversione della procedura di composizione della crisi di cui alla sezione prima in quella di liquidazione del patrimonio nell'ipotesi di annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera a). La conversione e' altresi' disposta nei casi di cui agli articoli 11, comma 5, e 14-bis, comma 1, nonche' di risoluzione dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera b), ove determinati da cause imputabili al debitore.**

Note:

(1) *Articolo inserito dall'art. 18, comma 1, lett. s), DL 18.10.2012 n. 179, da convertire entro il 18.12.2012. Per l'applicazione della presente disposizione si veda il successivo comma 2.*

Art. 14 quinquies - Decreto di apertura della liquidazione (1)

1 . **Il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14-ter, verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione. Si applica l'articolo 10, comma 6.**

2 . **Con il decreto di cui al comma 1 il giudice:**
a) ove non sia stato nominato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, nomina un liquidatore, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
b) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullita', essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
c) stabilisce idonea forma di pubblicita' della domanda e del decreto, nonche', nel caso in cui il debitore svolga attivita' d'impresa, l'annotazione nel registro delle imprese;
d) ordina, quando il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore;
e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento e' titolo esecutivo ed e' posto in esecuzione a cura del liquidatore;
f) fissa i limiti di cui all'articolo 14-ter, comma 5, lettera b).

3 . **Il decreto di cui al comma 2 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.**

4 . **La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'articolo 14-undecies, per i quattro anni successivi al deposito della domanda.**

Note:

(1) *Articolo inserito dall'art. 18, comma 1, lett. s), DL 18.10.2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012 n. 221. Per l'applicazione della presente disposizione si veda il successivo comma 2.*

Art. 14 sexies - Inventario ed elenco dei creditori (1)

1 . **Il liquidatore, verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilita' della documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, forma l'inventario dei beni da liquidare e comunica ai creditori e ai titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su immobili o cose mobili in possesso o nella disponibilita' del debitore:**
a) che possono partecipare alla liquidazione, depositando o trasmettendo, anche a mezzo di posta elettronica certificata e purche' vi sia prova della ricezione, la domanda di partecipazione che abbia il contenuto previsto dall'articolo 14-septies, con l'avvertimento che in mancanza delle indicazioni di cui alla lettera e) del predetto articolo, le successive comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
b) la data entro cui vanno presentate le domande;
c) la data entro cui sara' comunicata al debitore e ai creditori lo stato passivo e ogni altra utile informazione.

Note:

(1) *Articolo inserito dall'art. 18, comma 1, lett. s), DL 18.10.2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012 n. 221. Per l'applicazione della presente disposizione si veda il successivo comma 2.*

Art. 14 septies - Domanda di partecipazione alla liquidazione (1)

1 . **La domanda di partecipazione alla liquidazione, di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili e' proposta con ricorso che contiene:**
a) l'indicazione delle generalita' del creditore;
b) la determinazione della somma che si intende far valere nella liquidazione, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;
c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione;
e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di telefax o l'elezione di domicilio in un comune del circondario ove ha sede il tribunale competente.

2 . **Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi dei diritti fatti valere.**

Note:

(1) *Articolo inserito dall'art. 18, comma 1, lett. s), DL 18.10.2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012 n. 221. Per l'applicazione della presente disposizione si veda il successivo comma 2.*

Art. 14 octies - Formazione del passivo (1)

1 . **Il liquidatore esamina le domande di cui all'articolo 14-septies e, predisposto un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprieta' o in possesso del debitore, lo comunica agli interessati, assegnando un termine di quindici giorni per le eventuali osservazioni da comunicare con le modalita' dell'articolo 14-sexies, comma 1, lettera a).**

2 . **In assenza di osservazioni, il liquidatore approva lo stato passivo dandone comunicazione alle parti.**

3 . **Quando sono formulate osservazioni e il liquidatore le ritiene fondate, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione dell'ultima osservazione, predispone un nuovo progetto e lo comunica ai sensi del comma 1.**

4 . **In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del comma 3, il liquidatore rimette gli atti al giudice che lo ha nominato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo. Si applica l'articolo 10, comma 6.**

Note:

(1) *Articolo inserito dall'art. 18, comma 1, lett. s), DL 18.10.2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012 n. 221. Per l'applicazione della presente disposizione si veda il successivo comma 2.*

Art. 14 novies - Liquidazione (1)

1 . **Il liquidatore, entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario, elabora un programma di liquidazione, che comunica al debitore ed ai creditori e deposita presso la cancelleria del giudice. Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura.**

2 . **Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione. Fanno parte del patrimonio di liquidazione anche gli accessori, le pertinenze e i frutti prodotti dai beni del debitore. Il liquidatore cede i crediti, anche se oggetto di contestazione, dei quali non e' probabile l'incasso nei quattro anni successivi al deposito della domanda. Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal liquidatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicita', la massima informazione e partecipazione degli interessati. Prima del completamento delle operazioni di vendita, il liquidatore informa degli esiti delle procedure il debitore, i creditori e il giudice. In ogni caso, quando ricorrono gravi e giustificati motivi, il giudice puo' sospendere con decreto motivato gli atti di esecuzione del programma di liquidazione. Se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore puo' subentrarvi.**

3 . **Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformita' degli atti dispositivi al programma di liquidazione, autorizza lo svincolo delle somme, ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonche' di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, dichiara la cessazione di ogni altra forma di pubblicita' disposta.**

4 . **I requisiti di onorabilita' e professionalita' dei soggetti specializzati e degli operatori esperti dei quali il liquidatore puo' avvalersi ai sensi del comma 1, nonche' i mezzi di pubblicita' e trasparenza delle operazioni di vendita sono quelli previsti dal regolamento del Ministro della giustizia di cui all'articolo 107, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.**

5 . **Accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, non prima del decorso del termine di quattro anni dal deposito della domanda, il giudice dispone, con decreto, la chiusura della procedura.**

Note:

(1) *Articolo inserito dall'art. 18, comma 1, lett. s), DL 18.10.2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012 n. 221. Per l'applicazione della presente disposizione si veda il successivo comma 2.*

Art. 14 decies - Azioni del liquidatore (1)

1 . **Il liquidatore esercita ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilita' dei beni compresi nel patrimonio da liquidare e comunque correlata con lo svolgimento dell'attivita' di amministrazione di cui all'articolo 14-novies, comma 2. Il liquidatore puo' altresi' esercitare le azioni volte al recupero dei crediti compresi nella liquidazione.**

Note:

(1) *Articolo inserito dall'art. 18, comma 1, lett. s), DL 18.10.2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012 n. 221.*

Per l'applicazione della presente disposizione si veda il successivo comma 2.